



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LEONE TOLSTOJ

Scuola dell'infanzia - Scuola Primaria -
Scuola Secondaria 1° grado - Centro Territoriale
Via Zuara, 7/9 - Via Scrosati, 3 - 20146 Milano
Tel. 02.88444459 - Fax : 02.88444465 - Codice Fiscale: 80124370158
E-mail: icsviazuara@tiscali.it Sito: <http://www.icsviazuara.org>

Prot. n. 793/A23b

del 26/03/2014

Milano,

Oggetto: **D.Lgs. 81/08. Affollamento aule Sede di Via Zuara 7 .**

La sottoscritta Gabriella Colombo, Dirigente Scolastico dell'ICS "Leone Tolstoj" in osservanza della normativa vigente dichiara sotto la sua responsabilità di aver proceduto alla valutazione dei rischi relativi all'affollamento delle aule della Sede di Via Zuara 7, con la collaborazione della RSPP Arch. Anna Cattaneo, come di seguito riportato.

Premesso che:

1. nella documentazione tecnica della scuola non è presente una planimetria in cui è indicata la densità massima di affollamento dei locali prevista, coerente con il certificato di agibilità e il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi);
2. la scuola non è in possesso di Certificato di Agibilità e CPI e che la documentazione è stata richiesta al Comune di Milano, ente proprietario dell'edificio, ma non è ancora pervenuta alla scuola;
3. il NOP risale al 13/01/1989,
4. l'edificio scolastico è preesistente al DM 18/12/1975
5. la scuola è classificata di **tipo 2**: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone (*D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982*) e in base al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 punto 67 dell'allegato I: **categoria C** (oltre 300 persone)

Tenuto conto che le norme per formare le classi prevedono che:

- Il massimo affollamento in aula consentito è di 26 persone di cui 25 studenti e 1 insegnante. (Norme di prevenzione incendi, art. 5 del D.M. 26/08/92)
- Lo spazio vitale previsto per ciascuno studente è per la scuola secondaria di 1° grado di mq netti 1,80 e l'altezza delle aule non inferiore a tre metri (D.M. 18/12/75)
- In presenza di gravi disabilità il numero massimo è di 20 alunni per classe (Legge 20/08/01 n. 233, D.M. 24/07/98 n. 331, D.M. 03/06/00)

Sono state esaminate le condizioni di affollamento consentito delle aule con riferimento a:

- **spazio vitale;**
- **possibilità di evacuare i locali.**

Dal rilievo delle aule sono risultati i dati di seguito riportati.

Spazio vitale (D.M. 18/12/75)

- Dimensioni delle aule m 6,80x7 = mq 47,60
- Max consentito 26 persone (25 studenti + 1 insegnante)

Possibilità di evacuare i locali (*art. 5.6 del D.M. 26 agosto 1992* : "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica")

- 1 porta di larghezza pari a 90 cm che si apre nel senso dell'esodo.

Ne consegue che le aule didattiche presenti nell'edificio scolastico di Via Zuara 7, che presentano tutte le stesse caratteristiche, in osservanza del citato "art. 5.6 del D.M. 26 agosto 1992" e del "Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6- 5- 2008 del Ministero dell'Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi" possono ospitare un numero massimo di persone pari a 25 (24 studenti + 1 insegnante).

Si allega la normativa di riferimento.

RSPP
Arch. Anna Cattaneo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Colombo

Allegato n. 1

D.M. 26 agosto 1992. Art. 5.6. Numero delle uscite

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

Di seguito sono riportati chiarimenti emanati dai Vigili del Fuoco

Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 DM 26.08.1992. Attività n 85. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

I diversi indici di affollamento delle aule scolastiche dettate dai competenti Dicasteri sono in relazione ad una serie di parametri ciascuno dei quali corrisponde ad esigenze particolari.

Per quanto attiene alla prevenzione incendi, il valore di 26 persone/aula previsto dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 costituisce il parametro ufficiale in vigore all'epoca dell'emanazione del decreto stesso il quale, al punto 5.0, **prevede la possibilità di adottare indici diversi perché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.**

D'altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale **per garantire un sicuro esodo dalle aule** in caso di necessità è che queste ultime **dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5.6.** del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza.

Nota prot. n. P452 Sott. 32 del 27/3/96

Organizzazione delle vie di esodo degli edifici destinati all'att. didattica

- il decreto legislativo n. 626/94 dispone, al punto 3, comma 2, art. 33 che i locali siano provvisti di una porta ogni 50 lavoratori;
- le **aule didattiche** con numero di presenti **superiore a 25 e fino a 50**, devono disporre di **una porta larga 1,20 metri apribile nel verso dell'esodo**;
- l'esodo dagli edifici deve essere garantito con misure che, ai sensi del punto 5 del comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo citato, sono stabilite dalle vigenti norme di prevenzione incendi e quindi dal D.M. 26/8/1992, che prevedono uscite di larghezza di almeno 1,20 metri raggiungibile con percorsi di 60 metri a partire dalle porte delle aule.

Nota prot. n. P17834/19639/85764 Sott. 176 del 12/1/1994

Con riferimento alle note cui si risponde, in attesa dell'emanazione di una normativa a carattere generale e su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 10/11 c.a., si comunica che per le **aule con numero massimo di persone pari a 25 non si applicano** le disposizioni riportate all'art. 5.6 – 3° comma – del D.M. 26/8/1992 che prevedono la **realizzazione di una porta avente larghezza almeno di 1,20 m che si apra nel senso dell'esodo.**

Nota prot. n. P14163/4122 Sott. 32 del 9/12/1993

L'illuminazione di sicurezza **deve essere installata anche nelle aule**, sia pure limitata alla segnalazione dei vani di uscita dalle stesse.

Con il D.lgs 19 marzo 1996, n. 242 sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti. Al riguardo atteso quanto stabilito dal D.lgs 19 settembre 1994, così come modificato dal D.lgs 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, **i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al 3° comma del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte**, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi. La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art. 16, 3° comma, del D.Lgs n. 242/1996. (Lettera-Circolare prot. P954/4122 sott. 32 del 17 maggio 1996)

La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito ripetute proroghe. Da ultimo con l'**art. 10bis del D.L. 12/9/2013, n. 104**, coordinato con la legge di conversione 8/11/2013, n. 128 è stato prorogato al **31 dicembre 2015** il termine per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.

In relazione al vigente quadro normativo che consente ad una scuola preesistente al 10 dicembre 1984 di poter continuare a funzionare con la sola osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi (Allegato A al D.M. 8/3/1985).